



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Pordenone

nr. 352/23 di prot.

OGGETTO: Espulsioni amministrative di immigrati irregolari - art. 13 comma 3 quater Dlgs 286/1998

AL SIGNOR QUESTORE DI VENEZIA
AL SIGNOR QUESTORE DI PORDENONE

E per opportuna informazione

AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI CARABINIERI VENEZIA-PORDENONE

Mi permetto segnalarVi il recente intervento (sent. n. 270 del 6 nov/13 dic. 2019) della Corte Costituzionale su quanto in oggetto.

L'art. 13 comma 3 quater , come è noto, disciplina una sopravvenuta condizione di non procedibilità dell'azione penale per qualunque reato commesso in Italia dall'immigrato irregolare purchè la esecuzione effettiva della sua espulsione , con il nulla osta espresso o tacito della AG, avvenga prima del provvedimento che dispone il giudizio.

Pur con qualche opportuna " apertura " giurisprudenziale , la formulazione letterale della norma portava ad affermare la applicabilità dell'istituto solo nei casi in cui il procedimento penale transitava per la udienza preliminare, in quanto solo questa procedura prevede in ipotesi un decreto che " dispone il giudizio ". L'istituto pertanto, anche in ragione del limitato numero di reati per i quali è prevista la udienza preliminare, ha trovato dal momento della sua introduzione (L. 30 luglio 2002 n. 189) scarso utilizzo.

La Corte Costituzionale, però, constatando la irragionevolezza della norma, con la citata sentenza, è intervenuta , rilevando che anche per " tutti i reati a citazione diretta per i quali non è prevista la udienza preliminare deve poter rilevare a opera del Giudice la circostanza della avvenuta esecuzione della espulsione prima della emissione del decreto di citazione " .

In estrema sintesi , per effetto di detto intervento da parte del Giudice delle leggi , da oggi in poi , il Giudice (GIP, GUP , Giudice del dibattimento) acquisita la prova dell'avvenuta espulsione se ancora non è stato emesso il provvedimento ~~del~~ dispone il giudizio (decreto di citazione diretta o decreto che dispone il giudizio) dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

E' possibile quindi prevedere che la suddetta condizione sopravvenuta di improcedibilità troverà nel prossimo futuro un campo di applicazione assai piu' ampio rispetto al passato.


Orbene proprio tenendo conto , viceversa, della impossibilità di dichiarare il non doversi procedere quando la espulsione sia sopravvenuta al rinvio a giudizio o a decreto di citazione diretta, rilevo opportuno che le SS.LL.:

- Inviino sempre e comunque nel piu' breve tempo possibile a questa Procura , eventualmente titolare del fascicolo, la prova della avvenuta espulsione amministrativa
- Procedano , se del caso anche coordinandosi con questo Ufficio quanto alla tempistica, alla esecuzione della espulsione , ove possibile, preferibilmente prima dell'esercizio della azione penale (che spesso è anche la principale motivazione posta a base del provvedimento prefettizio).

Colgo l'occasione per formulare rispettosì saluti.

Pordenone 15 gennaio 2020

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Tito

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RT', written over the printed name 'Raffaele Tito'.